

Roma, 19 Aprile 2016

NOR16113

SM

Oggetto: Codice della strada. Norma di interpretazione autentica dell'art. 202 cds. Nota del Ministero dell'Interno.

Com'è noto (vedi la circolare Conftrasporto NOR16110 del 15 Aprile u.s), nella conversione in Legge del decreto 18/2016 (avvenuta con Legge n. 49 dell'8 Aprile 2016), è stata inserita una norma di interpretazione autentica dell'art. 202 c.d.s (art. 17 quinquies), la quale ha stabilito che le disposizioni sul pagamento in misura ridotta ivi contenute, *"si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento"*.

Pertanto, in caso di utilizzo di mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale (quindi, del bonifico bancario o postale o di strumenti di pagamento elettronici), viene considerato tempestivo:

- il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenuto entro 60 gg dalla contestazione/notifica del verbale, con accredito sul conto corrente dell'organo accertatore entro il 62° giorno;
- il pagamento dell'importo ridotto del 30% eseguito entro 5 gg, con accredito entro il 7° giorno.

Con circolare del 15 Aprile u.s, il Ministero dell'Interno ha evidenziato che, in quanto norma di interpretazione autentica, questa disposizione ha efficacia retroattiva: pertanto, essa si applica ai verbali elevati anche in passato dall'organo di polizia per gli accrediti intervenuti entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento, con l'esclusione di quelli per i quali si sia nel frattempo formato il ruolo.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

